

l'elaborazione dei dati relativi al prelievo in corso che costituisce la base indispensabile per una razionale e coerente programmazione dell'attività venatoria nell'annata successiva - l'art. 2 dell'Allegato "A" al calendario venatorio non prevede l'obbligo di restituzione del tesserino regionale entro e non oltre i 60 giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria, con le modalità ivi pure obbligatoriamente previste.

Tale omissione si risolve nell'evidente grave pregiudizio per gli interessi protetti dalla norma ed è pertanto illegittima, onde si chiede che codesto G.A. statuisca l'obbligo della P.A. regionale di conformarsi al dettato normativo.

2) QUANTO AI DD.AA. N. 45/gab DEL 13 GIUGNO 2014 (avente ad oggetto "Calendario venatorio 2014/2015") e N. 70/gab/2014 DEL 6 AGOSTO 2014 (avente ad oggetto "Modifiche al calendario venatorio 2014/2015"):

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 1, lett. b) e COMMA 2, secondo periodo, DELLA L. N. 157/1992 E DELL'ART. 19, COMMI 1 E 1 BIS, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELLA INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE, NONCHE' DELLO SVIAMENTO: